

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1076)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 1452)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 aprile 1973*

**Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale  
per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

Il contributo annuo di lire 60 milioni a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889, è aumentato di lire 20 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

## Art. 2.

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà effettuato il versamento all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

## Art. 3.

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.